ANNO PRIMO - N. 43 SABBATO 21 GENNAIO 1843

Foglio Settimanale

DI AGRICOLTURA, D'INDUSTRIA, DI ECONOMIA DOMESTICA E PUBBLICA, E DI VARIETA' AD USO DEI POSSIDENTI, DEI CURATI E DI TUTTI GLI ABITATORI DELLA CAMPAGNA.

SOMMARIO

ECONOMIA PUBBLICA.

BENI COMUNALI.

Un Amministratore e due Parrochi A. e B.

AMM. Oh la pazienza che ci vuole con questi contadini incaponiti! Scommetto che questa volta là perde anche *l' Amico del Contadino.* Già poveretti, non hanno essi d' altronde tutta la colpa di ciò che fanno, perchè sono illusi nella loro ignoranza, e ne ha più colpa veramente chi male li consiglia, o chi essendo in dovere d' illuminarli e di raddrizzare i loro torti giudizj, non se ne cura punto nè poco. Ma ecco qua, se non m' inganno, il nostro Pievano; *in fabula.* Oh! oh! non è solo, ma non importa. Restino pure serviti Reverendi. Cursore, dà loro a sedere.

PAR. *A.* Buon giorno sig. Deputato. Ho il piacere di presentarle il Parroco *B.* nostro vicino che desidera fare la di lei conoscenza.

AMM. Molto obbligato. Ella è dunque il Parroco *B.* quel brav' uomo che venne a capo di persuadere i suoi contadini a schiantare le capanne che s' erano permessi arbitrariamente di erigere sui fondi del comune colla vista d' impossessarsene?

PAR. *B.* Vossignoria mi fa troppo onore d' una cosa ch' era mio dovere di fare.

AMM. Eh! Pievano mio stimatissimo, il proprio dovere si adempie generalmente sì poco, anche nelle cose più facili, che il farlo in qualche congiuntura un pò difficile è divenuto poco meno che un atto di eroismo.

PAR. *A.* (Questa è una stoccata che viene a me).

PAR. *B.* Ella sa che il Parroco ha tanto ascendente sull' animo de' suoi villici, che per poco che sappia usarne, li conduce di leggeri a fare a suo modo. Io mi sarei considerato colpevole di connivenza con questi invasori se non avessi fatto valere la mia autorità per impedire i loro usurpi.

AMM. Pievano *A.* che bella cosa se tutti i Parrochi la pensassero così, ed agissero in conseguenza!

PAR. *A.* Io credo che nessuno di noi pensi diversamente.

AMM. Vi sono però dei fatti che m' inducono a dubitarne.

PAR. *A.* Forse perchè in qualche altro comune le capanne piantate sui fondi comunali non sono ancora disfatte?

AMM. Perchè non sono disfatte; perchè ne vanno sorgendo continuamente a guisa dei funghi; perchè gli amministratori comunali si sfiatano inutilmente ad ammonire que' traviati delle conseguenze del fatto loro; e perchè queglino insistono pertinaci a non voler cedere il terreno occupato, dicendo che è proprietà loro, dacchè il Sovrano ne ha fatto ad essi un regalo.

PAR. *A.* E ciò prova forse ch' io dia ragione a costoro?

AMM. Una delle due: o ella non ha detto loro una parola per distorli, o non sa farsi ascoltare. Questo non posso supporlo, perchè ella è meritamente amata e riverita da' suoi parrocchiani; dunque io ritengo ch'ella non abbia parlato, o parlato troppo freddamente. In questo caso ella ha dimostrato una tolleranza che per essi è un incoraggiamento e una sanzione, almeno per ciò che riguarda la coscienza.

PAR. *A.* A dirle il vero io li veggo sì riscaldati, che temerei di compromettere la mia autorità.

AMM. Era appunto quello che supponeva.

PAR. *A.* Ma come avrei da fare?

AMM. Lo domandi qui al sig. Parroco *B.*

PAR. *A.* Come vi siete voi comportato, Pievano?

PAR. *B.* Voi ben sapete, fratello, che varii sono i mezzi che noi abbiamo per farci ascoltare dai nostri parrocchiani, almeno dai villici. Ne abbiamo di persuasivi, ne abbiamo di autorevoli; e dobbiamo usare o gli uni o gli altri secondo le circostanze. A quelli che sono capaci d'intendere bisogna un pò chiarire la questione. Eglino credono che il Sovrano abbia donato ai contadini i beni comunali incolti, e alcuni estendono questa pazza credenza fin' anche ai beni comunali affittati e coltivati. Bisogna convincerli che questo gli è un errore massiccio. Il nostro benefico Sovrano, sempre inteso a promuovere il bene de' suoi sudditi, volle donare all'agricoltura tutti quei fondi che da secoli erano ad essa sottratti. A tal fine egli si spogliò del diretto dominio ch'egli avea su questi fondi, ma se ne spogliò in favore dei Comuni che li possedevano, non già in favore dei Comunisti attuali. È sua mente che questi beni incolti siano ripartiti, perchè d' improduttivi ch' erano fin' ora, divengano produttivi, ponendoli sotto la cura del privato interesse. Siccome però il beneficio è fatto ai Comuni, così il Sovrano li abilitò ad usarne nel modo per essi più vantaggioso. Quindi li abilitò a vendere tanti di questi fondi quanti ne occorrono per pagare i loro debiti; e pagati i debiti, allora solo i Comuni sono tenuti a ripartire ciò che resta invenduto; ma intendiamoci bene, si tratta di ripartire il possesso, non già la proprietà; e spetta ai consigli Comunali, d' accordo colle autorità tutorie, stabilire il modo del riparto. Or dunque dacchè il comune è divenuto per Sovrana largizione il solo proprietario esclusivo di questi beni, come ne era già il possessore da tempo immemorabile, nessuno dei comunisti può di suo arbitrio occuparli senza violare il dritto della proprietà comunale, e senza farsi reo di turbato possesso. Queste sono, vedete, le idee che ho cercato di presentare a' miei villici sotto tutti gli aspetti possibili, onde convincerli che non hanno diritto di occupare un fondo che per essere del comune non è per questo di alcun comunista in particolare.

PAR. *A.* Va bene, ma questa è una distinzione che non entrerà mai nella zucca di un contadino. Se i fondi Comunali, dicono essi, sono di proprietà del comune, tutti i comunisti ne sono comproprietarii; quindi non c' è nè violazione di proprietà, nè turbativa di possesso.

AMM. Falsissima opinione; cavilli che non possono essere suggeriti loro che da qualcuno di que' faccendieri, azzecca garbugli, schifosissimi vermi che rodono le viscere alla società.

PAR. *A.* Volete mo' che ve lo dica, signori miei, che anch' io m' accosto più a questa opinione, che alla vostra?

AMM. Come mai, sig. Pievano? Ciò fa torto al di lei criterio. Il diritto di partaggio, che si arrogano alcuni comunisti, è uno dei più gravi attentati che siansi mai recati ai principii che reggono la ragione del *tuo* e del *mio*. La proprietà dei beni comunali non riposa mica sulla testa degli abitanti; essa appartiene al solo comune, vale a dire a quell'essere morale che rappresenta agli occhi della legge gli interessi presenti e futuri che formano la comunità; nè mai si potrebbe, senza una manifesta violazione di tutti i principii del diritto, attribuire agli abitanti attuali, a titolo privato, la proprietà di beni che appartengono alle generazioni future, non meno che ad essi; e che non potrebbero essere posseduti e coltivati che a vantaggio della comunità. La Sovrana risoluzione 16 aprile 1839 che mette a disposizione dei Comuni i beni incolti, riconosce nel modo il meno equivoco il diritto di proprietà dei Comuni; essi soli possono disporre dei loro beni.

PAR. *B.* Se voi, Pievano *A.*, aveste prima d' ora concepito la forza di questi principii, avreste posposto ogni riguardo, e avreste parlato a quei vostri parrocchiani imbizzarriti con quell'efficacia che l' intimo convincimento sa dare alle parole.

PAR. *A.* Ora sì ch' io ne sono pienamente convinto; ma forse che adesso sarà meno facile far penetrare la ragione in quelle teste omai troppo riscaldate.

PAR. *B.* A chi non intende o non vuole intendere ragione, si fa sentire la voce autorevole del nostro ministero. La religione condanna questi atti arbitrarii, e tanto più quanto che ammonito l' uomo del suo illecito operare, non potrebbe nè anche addurre la scusa dell' ignoranza. Quando un Parroco ha detto e ridetto ai suoi parrocchiani. „ Non fate questo perchè è vietato dalle leggi divine ed umane „; e tuttavia persistono a fare, con male esempio degli altri, e con danno di tutta la società, egli è bene in diritto di redarguirli severamente, e di usare all'uopo i castighi spirituali. Io, per esempio, non assolverei questi usurpatori se non restituissero il fondo usurpato.

AMM. Ciò va bene, ma siffatti rimedii sono da riservarsi per ultimo. Conviene innanzi tutto, com' ella saggiamente ha fatto, dar bene a capire le cose ai contadini, poichè infine non è che l' ignoranza che fa loro sognare diritti che non hanno. Un parroco può istruirli e dall'altare, e privatamente. Egli dee far loro conoscere che un Comune è proprietario dei beni comunali per quello stesso titolo che lo stato possede i beni dello stato, e i particolari possedono i beni che loro appartengono. Le leggi che proteggono le proprietà private, proteggono le proprietà dei Comuni quanto quelle dei cittadini. Chi invade di suo arbitrio il fondo comune, contravviene alle leggi, e fa torto a tutti i comunisti presenti e venturi. E da quando in qua i comunisti di oggi sono essi divenuti i soli proprietari dei beni comunali? Dov'è questa legge che ha spogliato il comune della sua proprietà per investirne i comunisti in particolare? Se le proprietà dei Comuni fossero state mai proprietà di ciascun comunista, i nostri maggiori si sarebbero forse astenuti dal dividersele fra loro? Eglino invece le rispettarono, ben sapendo che non erano proprietà loro soltanto, ma di tutti i futuri abitanti del Comune. E se ogni comunista avesse acquistato oggi il diritto di siffatte occupazioni, saremmo noi stati così balordi da non pigliarci la nostra parte? Ma noi sappiamo che nessuna legge ha spogliato i Comuni delle loro proprietà, e che anzi il Sovrano non ha fatto che confermarle loro esclusivamente rinunciando al suo diretto dominio. Quest'è d'uopo che intendano i Contadini; e si cavino di testa il sogno ridicolo che Sua Maestà li abbia ad essi donati. Lo stato dei beni comunali ha destato la paterna sollecitudine dell'Augusto Monarca. Vedendo che da per tutto questi beni abbandonati al vago pascolo rimangono quasi affatto sterili, e che nè l'agricoltura, nè i Comuni ne ricavano i vantaggi che sareb-

be facile ottenerne, egli volle provvedervi, e a questo fine emanò la Sovrana risoluzione 16 aprile 1839, a cui successero le Istruzioni Governative a norma delle Comunali Amministrazioni. L'intendimento di quella legge è manifesto. Niente d'incolto deve più esistere fra i beni comunali, ma i beni comunali che sono incolti, e non danno alcuna rendita al Comune che li possede, devono essere rivolti a tutto profitto del Comune medesimo. Due mezzi si presentano al conseguimento di questo fine, e sono la vendita e il riparto. Se un Comune ha debiti, è ben chiaro che vendere una parte di questi beni per pagare i debiti sarà pure un modo di rivolgerli a di lui profitto. L'altro modo di trarne profitto sarà di dividerli tra gli abitanti del Comune per trarne una rendita livellaria o enfiteutica. Forse con questo mezzo si potrebbe anche pagare i debiti senza alienare i fondi, nè parmi che ciò si opporrebbe allo spirito della legge; ma non ispetta a noi decidere fino a qual punto si adempia lo spirito della legge scostandosi dalla lettera. Però secondo l'espressione della legge la vendita deve precedere il riparto per quei Comuni che hanno debiti, e si dee vendere quanto occorre per estinguere i debiti. Sopravanzano beni al pagamento dei debiti? allora avrà luogo il riparto. Questo è ciò che le amministrazioni Comunali sono tenute di eseguire. Ora le arbitrarie occupazioni di questi contadini non impediscono forse l'esecuzione dei Sovrani voleri? E non è questo un fare, per dir poco, da insensati? Credono essi che le leggi protettrici della proprietà si lascieranno imporre dalla loro insolenza? Badino di non avere a piangere un giorno sulle conseguenze del loro matto procedere. E poi, se Dio li ajuti, che vantaggi sperano di ottenere, quand'anche, poniam caso, venisse loro menato buono l'usurpo, e perfino accordata la proprietà del fondo usurpato? Finchè il Comune non avrà pagato i suoi debiti, affediddio che sentiranno anch'essi il peso delle comunali gravezze. La prediale, la sovraimposta, e la tassa personale assorbiranno la rendita del fondo occupato, il quale verrà loro ben presto rapito dall'asta fiscale, o passerà per debiti a qualche usurajo. Eccoli allora tornati nella miseria di prima; e intanto per colpa loro il Comune avrà perduto i fondi da cui poteva avere una bella risorsa a sollievo di tutti i Comunisti, e per conseguenza anche di loro stessi.

PAR. *B.* Questo è proprio, come si dice, un darsi la zappa sui piedi.

AMM. Certamente: ma io ho supposto ciò che non sarà mai per avvenire, poichè gli amministratori Comunali e le Superiori autorità che tutelano gl'interessi del Comune, non soffriranno questi usurpi, e ben hanno i mezzi di rivendicare al Comune le sue proprietà. Ecco dunque cotestoro in conflitto col Comune. E che ne ridonda da questo conflitto? Spese enormi da una parte e dall'altra; spese che accrescono al Comune le sue passività, ad essi la loro miseria. Ma le passività del Comune non vanno a gravitare anche sopra di essi? Quanto più crescono i debiti del Comune, e tanto più di fondi converrà vendere per obbedire ai Sovrani voleri, e tanto meno ne avanzerà per dividere. E dopo tutto questo non dovranno essi abbandonare il fondo usurpato astretti da un decreto del Giudice? Che dunque non si persuadono a desistere da un atto che non può loro fruttare che danno?

PAR. *B.* Il sig. Deputato dice bene, e voi, Pievano mio, dovete capire che se aveste da bel principio tenuto simili ragionamenti ai vostri contadini, non si sarebbe cotanto moltiplicato un disordine che non può partorire certamente che spiacevoli conseguenze.

PAR. *A.* Lo capisco pur troppo, ed arrossisco della mia indolenza. Ma quello che non ho fatto prima cercherò di fare da qui innanzi; e benchè forse tardi, spero nondimeno che il mio zelo ridestato produrrà qualche buon effetto, se la voce di un padre trova ancora un eco nel cuore dei traviati suoi figli.

ECONOMIA DOMESTICA

RICETTA PEL SANGUINACCIO, (BOLDONA O MULA)

Avendo qualcuno giustamente osservato che nel passato articolo sul sanguinaccio non s'indicarono da noi le proporzioni degl'ingredienti, ci facciam debito di riparare a questa mancanza.

R. Sangue di porco una pinta
Latte due pinte e un quarto
Zucchero una libbra
Confortini o *buzzolai forti* N.° 8
Pan grattato finissimo N.° 4 cucchiai, oppure N.° 2 cucchiai di fior di farina di frumento
Cedrini ben tritati oncie due
Mostarda una libbra
Pinocchi mezza libbra
Uva passa mezza libbra
Cannella un quarto d' oncia
Garofani due prese
Sale due prese
Rosolio maraschino una chicchera da caffè
Rossi d' ovo N.° 4

Si fa prima bollire nel latte i confortini ridotti in polvere, e i due cucchiai di farina, oppure il pan grattato, e se ne forma la crema leggera, unendovi, quand' è cotta, i rossi d'uovo per stringerla ancora un poco, e sciogliendovi contemporaneamente lo zucchero. Poi fuori del fuoco si aggiunge il sangue e gli altri ingredienti, mescolando bene la massa, affinchè il tutto s' incorpori bene.

Riempiute le budella, coll' avvertenza di lasciar quattro dita di vuoto sotto la legatura, affinchè col dilatarsi dei vapori non si spezzino, si sospendono i sanguinacci in una caldaja d'acqua che sia sempre sotto la bollitura; si rimuovono di tanto in tanto, e si guarda che non tocchino il fondo, e quando pungendoli con una spilla non n'esce sangue, allora sono cotti.

Ciò che essenzialmente contribuisce alla bontà del sanguinaccio si è lo zucchero e la mostarda, de' quali ingredienti e massime dell' ultimo, non è alcun male di eccedere anzi che nò.

RICETTA PER CONDIRE LE SALSICCE.

Possiamo garantire le seguenti dosi perchè provate da una lunga esperienza. In libbre 100 di carne si metta:

Per salami e sopresse

Sale a peso grosso ven.	Lib. 3:	—		
Sal nitro a peso sottile.	„	—	2	7/8
Aglio con corteccia . .	„	—	3	4/8
Pepe	„	—	8	

N. B. Dell'aglio non si adopra che il succo spremendolo per una salvietta con un po' di buon vino.

Per le brombole, musetti, codeghini e polmonelle

Sale	Lib. 3:	6		
Sal nitro	„	—	2	7/8
Cannella.	„	—	2	7/8
Garofani	„	—	1	
Pepe garofolato . . .	„	—	5	
Pepe semplice . . .	„	—	10	
Noce muschiata . . .	„	—	1	
Bottiglie di piccolit N.° 2	„			

Per le Lucaniche

Sale	Lib. 2:	—	
Sal nitro	„	—	2
Cannella.	„	—	2
Pepe semplice. . . .	„	—	2
Noce muschiata . . .	„	—	1
Coriandoli	„	—	6
Bottiglie di Piccolit N.° 2	„		

AGRICOLTURA

IL GUANO

Ci gode l'animo nel dare una buona notizia ai nostri agricoltori, e vogliamo credere che sapranno trarne vantaggio. Il commercio ci arrecò una nuova fonte di ricchezza; ci portò dai mari del Perù il *guano*. Chi navigava o commerciava con le Americhe ad altro non pensava che a portarvi colà i nostri prodotti e le nostre industrie, e ci recava in cambio gli odorosissimi balsami, i legni da tingere, le chine celebratissime, le lane da vigogna; ci recavano l'oro e l'argento, gli smeraldi, ed altre pietre preziose. Oh il ricco commercio che si faceva, e tuttora si fa! Ma ben altra materia preziosa per l' agricoltura ci venne ora trasportata in Trieste; la quale se non ha il valore e il pregio di quelle droghe, e di que' prodotti minerali, uno ben maggiore ne ha, che fertilizza i nostri campi

e ci procura raccolte non sperabili, che sono fondamento di ricchezza.

Bene adunque fecero gl' intelligenti speculatori Triestini a procurarci questo eccellente ingrasso, chè così potremo almeno in parte riparare alla perdita che facciamo dei carboni animali dopo che depurarono i zuccheri delle nostre raffinerie. La Francia, alla quale noi facciam le scimmie, e non sappiamo imitarla che in ciò solo che vi ha di più leggiero, la Francia compera da noi questi preziosissimi avanzi, e non teme le spese di trasporto per terra e per mare, e di molte altre ancora, per arricchire e fertilizzare i suoi campi; e noi viviamo nella nostra indifferenza e apatia, e non ce ne curiamo.

Diremo brevemente alcune parole sulla natura sua, sui suoi usi, e donde provenga.

Si cavano da molti anni, nelle isole dell' Oceano-Pacifico, dei banchi enormi di sterco accumulato da molti secoli dagli augelli acquatici di quelle spiaggie, e ricchi di materia organica azotata putrefabile, e di acido urico.

Si fa un commercio importante di questo ingrasso, che si conosce sotto il nome di *guano*, tra l'America meridionale e il Perù, per dove lo si spedisce. Egli è molto probabile ch'esso abbia grande analogia con lo sterco dei colombi, *colombina*. Ecco ciò che ne riferiscono Humboldt e Bonpland, i quali furono i primi a farlo conoscere in Europa.

« Il *guano* si trova abbondantissimo nei mari del Sud, alle isole di Chinche vicino a Pisco; ma ve ne ha anche sulle coste e le isole più meridionali, a Ilo, Iza, e Arica. Gli abitanti di Chancay, che fanno il commercio del *guano*, vanno e vengono dalle isole di Chinche in venti giorni: ogni battello ne carica 1500 a 2000 piedi cubici. Esso forma degli strati di 50 a 60 piedi di spessezza, che si lavorano come le miniere di ferro ocraceo. Queste stesse isole sono abitate da una moltitudine di augelli che vi riposano durante la notte.

« La fertilità delle coste sterili del Perù è fondata sul *guano*, che è un grande oggetto di commercio. Una cinquantina di piccoli bastimenti che chiamansi *guaneros*, sono sempre occupati nel raccogliere questo ingrasso, e lo portano sui loro lidi: si sente il suo odore alla distanza di un quarto d' ora. I marinai abituati a questo odore di ammoniaca, non ne soffrono: noi starnutammo senza posa all'avvicinarci. Il *guano* è un eccellente ingrasso specialmente pel mais, ossia granturco. Gli Indiani insegnarono questo metodo agli Spagnuoli. Se vi si sparge troppo *guano* sul mais la radice ne è bruciata e distrutta.

L' analisi vi discoprì diverse sostanze animalizzate, e dei prodotti ammoniacali, nonchè dei fosfati, dei solfati e degli idroclorati alcalini: secondo Liebig il *guano* non è altra cosa che una mescolanza di urati e d' altri sali ammoniacali: da ciò si vede quanta debba essere la sua energia.

Questa sorte di concime viene somministrata dalla dejezione animale quasi pura, o mescolata con le piume più ricche ancora in sostanza azotata, e nello stato di divisione la più conveniente. Troviamo in Malte-Brun che a Chancay, nella coltivazione del mais, impiegasi un ingrasso che fa produrre il 200 per uno.

Il *guano*, come anco la colombina e gli escrementi degli altri volatili, hanno tanta energia perchè gli uccelli non urinando mai, tutte le sostanze delle urine si trovano miste colle sostanze stercoracee; e d'altronde essendo queste sostanze stercoracee formate di frantumi di grani, e d' insetti, le loro proprietà sono di una attività grandissima.

Essendo questo ingrasso molto solubile e facile a fermentare, è chiaro che non si deve mai farne uso di autunno, perchè le pioggie d'inverno lo dilaverebbero, e ne trasporterebbero a pura perdita la parte migliore. Si deve quindi farne uso di primavera, o colle sementi, o sulle giovani messi, e si può adoperarlo in diversi stati. Esso produce un maraviglioso effetto, quando sia sminuzzato bene; al contrario non corrisponde all' aspettazione dell'agricoltore, ove esso si sotterri in grossi pezzi. Allo stato secco, e ridotto in

una specie di polvere, si semina a mano sulle tenere pianticelle, o sulle praterie, e quando il tempo è umido, i suoi effetti si manifestano tosto. Si sparge anche qualche volta insieme colle diverse sementi, e si ricopre coll' erpice. Allo stato liquido, coll' urina, e diluito in molta acqua, si adopera allo stesso uso, e se ne ottengono gli stessi effetti. Altre volte si associa ad altre sostanze per modificare la sua energia nei diversi terreni. Quando viene mescolato colle sostanze degl' ingrassi pagliosi, per adoperarlo nei terreni compatti, contribuisce potentemente a renderli soffici e mobili, ed a riscaldarli, rendendo l' ingrasso paglioso più fermentabile, ed aumentando le sue virtù; ma nei terreni magri e leggieri un miscuglio di questa natura sarebbe meno opportuno, e varrebbe meglio adoperare col *guano* una marna grassa o del fango de' fossi o degli stagni. In tutti i casi gli effetti di questa specie d'ingrasso sono prodigiosi, e quando si adopera solo, si ottengono con una carica per ettaro, dei risultamenti equivalenti nel primo anno a quelli che sarebbero stati prodotti da una buona concimazione coll' ingrasso comune.

I prati, i canapai, le vigne, gli orti, i lineti sono que' fondi sui quali il *guano* produce eccellenti effetti: in generale però, adoperato lo sterco de' volatili con riguardo, si mostra efficacissimo nella superficiale concimazione dei campi seminati a grano. Puossi anche preparare con il *guano* un' acqua di concime, con cui s' innaffiano le piante e gli alberi di prima età, non che i vecchi indeboliti.

G. B. Z.

VARIETÀ

BIBLIOGRAFIA

CONTABILITA' (*Continuazione*)

MATERIALI DI COLTIVAZIONE

L' inventario del materiale si divide in due parti. La prima comprende gli *Animali*; la seconda gli *attrezzi o mobiglie.*

Animali. – Gli animali si suddividono in *animali di lavoro* ed *animali di rendita.*

Si fa la stima degli animali da tiro (cavalli, bovi, muli, asini) stabilendo esattamente e per testa il valore realizzabile di questi animali al momento dell' inventario. Se vi ha una differenza in *meno-prezzo* in confronto dell' anno precedente, converrà portar questo *meno-prezzo* in conto delle *Spese generali di coltivazione* aperto sul Gran-Libro dell' anno passato. Questo minor prezzo degli animali di lavoro è allora ripartito sopra ciascuna coltivazione che deve esser aggravata della sua quota parte, poichè ciascuna ha contribuito al loro deterioramento.

Gli animali di rendita (vacche, pecore, ec.) pagano il loro consumo coi prodotti e col concime che danno. Non si può quindi accusarli di ammortizzazione, cioè di *minor-prezzo*; del rimanente, essi conservano quasi il loro valore primitivo anche allora quando entrano nella categoria degli animali d' ingrasso.

I bovi di lavoro egualmente non devono sopportare ammortizzazione. Essi hanno d'altronde sempre un valore intrinseco; poi infine il loro ingrassamento è una sorgente proficua, che non offrono i cavalli posti fuori di servizio.

Quando si *educa*, la questione cangia di aspetto: convien porre attenzione di non dare ai giovani animali un valore arbitrario. Verrà loro dato quel prezzo che si potrebbe ricavare sui mercati vicini. Vi sono egualmente inconvenienti stimando gli animali ad un prezzo troppo basso, quanto attribuendo loro un valore troppo elevato. Nell' uno e nell' altro caso, il coltivatore s' inganna sui risultati probabili della sua speculazione, e le sue cifre mancano di verità.

Attrezzi. – Gli attrezzi del podere si suddividono in *attrezzi aratori e attrezzi casalinghi.*

Gli strumenti aratori vanno sempre peggiorando, sia che si usino o no. Conviene adunque stabilir loro un valore progressivamente minore. La cifra del loro ribasso, stabilita tra l' inventario che si fa e quello dell' anno precedente, si porta anch' esso in conto generale delle coltivazioni, dal quale si ripartisce poscia sulle diverse coltivazioni che hanno abbisognato di questi strumenti.

Il coltivatore deve procedere con tutta esattezza alla stima, uno ad uno, dei suoi strumenti. Egli stimerà bene lo stato di conservazione degli oggetti, e non darà loro un valore arbitrario, che lo esporrebbe a funesti errori nel caso in cui avesse a realizzare rigidamente o a concedere i suoi attrezzi di coltivazione.

Alcuni agricoltori hanno un sistema particolare di stima pei loro attrezzi, come pei loro animali da tiro; essi prelevano in massa, sopra il loro valore primitivo e senza alcuna controlleria, una ammortizzazione annua e fissa, che varia dal 10 al 25 per 100. Ciascun esercizio sopporta quindi la sua parte di usura del capitale *mobigliare*; ma vi ha un gran numero di oggetti che durano lungamente anche dopo che il loro valore si trova interamente estinto dall' ammortizzazione annua; questa maniera di operare non offre quindi l' esattezza desiderata; essa inganna spessissimo sulla vera cifra del materiale di coltivazione.

Il peggioramento degli strumenti aratori, quel-

lo degli animali da lavoro, sono ripartiti sulle diverse raccolte dell'annata, o sopra le terre in coltivazione del podere, nella proporzione dei lavori ch'esse abbisognarono. La diminuzione di valore che questi agenti del lavoro provano annualmente, non si potrebbe a tutto rigore loro attribuirla; essi non sono, pel coltivatore che *vie* e *mezzi* che egli impiega per giungere alla produzione. Gli stromenti, gli arnesi, le mute, gli servono anche di ajuto; non devono quindi figurare in alcun modo nei profitti o nelle perdite della coltivazione.

Ben altrimenti avviene degli animali a rendita (vacche lattaje, pecore, polli, animali d'ingrasso, ec. ec.); essi sono lo scopo della speculazione, devono dunque sopportare i sinistri, le spese di impiegati, e il peggioramento del mobigliare che loro aspetta.

Ciò che dicemmo degli strumenti aratori, degli arnesi, e delle mute, si applica egualmente agli attrezzi particolari casalinghi. La stima del loro minor prezzo (discapito) deve esser fatta oggetto per oggetto, e non in massa. Il conto spese generali casalinghe sopporterà il deperimento che si avrà stabilito nel valore degli utensili e mobiglie.

DERRATE IN MAGAZZINO.

L'inventario dei prodotti nei magazzini comprende:

1. I grani già battuti, pronti ad essere consumati o venduti. Misurandoli, si conosce la loro quantità; loro si assegna il prezzo *minimo* dei mercati che si frequentano abitualmente.

2. I foraggi si stimano dietro la loro qualità, la loro natura, e secondo il corso delle mercuriali.

Egli è ben inteso, che quando questi foraggi devono esser consumati nel podere istesso, il loro prezzo equivale allora alla tassa la più bassa del mercato, spese di trasporto e benefizi industriali dedotti. Questo prezzo medio varia di molto; se si riserva inoltre la variazione dei profitti che possono derivare dagli animali che li consumano.

3. Le radici e i tuberi ne' magazzini. La loro stima si fa secondo gli stessi dati: le patate da 85 a 95 centesimi le 100 libbre; le bietole da 9 a 10 lire le 1000 libbre.

L'epoca adottata per lo stabilimento dell'inventario (gli ultimi di giugno), sovente non dà luogo a stimar queste derrate ne' magazzini, le quali sono allora generalmente vendute; il fieno dell'anno precedente è quasi consumato, le radici consumate, e, toltone i cavalli, gli animali del podere consumano foraggi verdi.

I mucchi di grani non battuti, o di foraggio, durano ben di rado fino alla fine di giugno. Da molto tempo, i loro prodotti sono stati venduti o consumati. In ogni caso il grano ch'essi contengono sono stati battuti; e, se non è ancora realizzato, si può farne la stima nei magazzini.

Prima di trattare della terza e quarta divisione dell'inventario (*i seminati, i concimi e gl' ingrassi in terra*), importa di dare alcune idee preliminari su questi due agenti di produzione.

Egli è molto in uso, in agricoltura, che gl'inventari si limitino alla stima degli oggetti materiali che possono essere sequestrati; frattanto questi oggetti non costituiscono la totalità del capitale, di cui il coltivatore può disporre. Vi sono altri valori che meritano d'essere apprezzati con cura; e che da molti si trascurano: sono dessi i concimi, gl'ingrassi in terra, e i seminati.

I concimi che si trovano nel cortile del podere, gl'ingrassi di già sepolti nel suolo, costituiscono realmente una parte integrante del capitale. Allorquando si ommette di comprenderli nell'inventario, questo riesce notoriamente incompleto.

Le terre seminate, i lavori preparatori eseguiti, le sementi sparse sul suolo, per lo più sono ommesse negli inventari agricoli. Importa adunque di vederle segnate al loro posto; esse fanno parte egualmente del capitale di coltivazione come i prodotti posti in magazzino e gli animali del podere.

Se un coltivatore cede all'imprevista la sua fittanza durante l'annata rurale, egli lascia al suo successore tutti i seminati fatti e gl'ingrassi in terra, mediante un'indennizzazione che viene fissata dagli arbitri, dopo una precedente stima. Sovente ancora si vede, sul finir della fittanza, l'affittajuolo, che se ne va, accomodarsi amichevolmente col nuovo coltivatore, per la cessione piena ed intiera delle raccolte preparate, di cui gli cede allora i frutti.

Nell'uno e nell'altro de' sopradetti casi, i seminati esistenti sono delle antecipazioni reali che si rimborsano a colui che le ha fatte; e siccome queste antecipazioni (semenze o lavori) sono state somministrate dal capitale di coltivazione (i magazzini, d'una parte; gli stromenti, le mute e la cassa dall'altra); perchè dunque non comparirebbero sugl'inventari, poichè l'inventario ha per fine unico di fissar il coltivatore, una volta all'anno, sul *quantum* del suo capitale, e sopra le modificazioni diverse cui andarono soggette tutte le sue parti costituenti?

Gl'ingrassi disponibili o sparsi sul terreno sono in una condizione analoga: essi rappresentano, pel coltivatore, un avvenire apprezzabile di nuova fecondità. Gl'ingrassi sono dunque anche un capitale, ma un capitale che si consuma nel suolo più o meno presto, secondo la natura delle raccolte che si richiedono da esso. Gl'ingrassi costano grandi spese di acquisto, ovvero rappresentano il prezzo dei foraggi e delle paglie che si avrebbe potuto vendere. Convien quindi attribuir loro un valor reale, che si deve seguire nel terreno fino alla completa consumazione.

Ricapitoliamo, ponendo per fatto che il capitale di coltivazione è assolutamente costituito da tutti i valori consacrati alla produzione. Ammesso questo principio, ne viene di conseguenza che tutti i valori impiegati nel suolo devono figurare sull'inventario del coltivatore, egualmente come gli animali o il materiale di sua proprietà.

SEMINATI

L'inventario dei seminati comprende:

1. La natura e l'estensione di tutte le raccolte in terra, come anco la stima delle spese che costarono fino all'epoca dell'inventario.

2. La stima dei lavori preparatori eseguiti sulle terre ancora non seminate.

Si giunge ad ottenere queste diverse stime, stabilendo la cifra delle spese che esse abbisognarono, tanto in semenze che in lavori di animali e di operanti. La contabilità dell'annata, che è terminata, conferma queste differenti cifre.

Ma nello stesso tempo il coltivatore deve por mente di non attribuire alle sue raccolte in terra un valore maggiore del loro prezzo di vendita netta; non bisogna portar, in conto d'inventario, delle semplici speranze che lo stato dei campi non permette di concepire.

A tutte le colture annuali (cereali, grani oleosi, foraggi annuali, radici, tuberi ecc.) si applicano le regole che noi abbiamo stabilite. Altrimenti avviene delle praterie artificiali vivaci (medica, trifoglio, sanofieno); anticipatamente il coltivatore potè prevedere la loro durata più o men lunga; allora esse sopportano annualmente la parte delle spese di formazione, di mantenimento e di concimazione.

GHERARDO FRESCHI COMPIL.

SAN-VITO AL TAGLIAMENTO PASCATTI TIPOGRAFO EDITORE.